COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Art. 4

Comitato per la gestione del Fondo

I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio. Il Comitato e' composto: da un presidente; da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attivita' indicati dalla Camera di commercio di Gorizia; da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo. Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente. (7)

Versione in vigore dal 30 novembre 1982, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia
Estremi	Legge 18 ottobre 1955, n. 908
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1955

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il

risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-del-fondo-di-rotazione-per-iniziative-economiche-nel/art-4-comitato-per-la-gestione-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it